

LEGENDA: ■ 1 = Modifiche per *Flavescenza dorata* e altre non rilevanti

■ 2 = Modifiche sostanziali

MODIFICHE AL DISCIPLINARE TECNICO			
TESTO VIGENTE	PROPOSTA DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	PARERE DEL GRUPPO DI LAVORO – RIUNIONE 15/9/2022	MODIFICHE
NORME			
2 - TRASFORMABILITA' IN ZONA AGRICOLA			
INDIRIZZI			
PRESCRIZIONI PER LA CORE ZONE			
2.12 La viabilità minore interpodereale dovrà essere conservata in termini di dimensioni, struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie.	2.12 La viabilità minore interpodereale dovrà essere conservata in termini di dimensioni struttura, materiali, compresi eventuali fossati e alberature, poiché elemento costitutivo delle trame agricole originarie. <i>Commento:</i> Limitare alle dimensioni rischia di creare problematiche anche qualora si volesse ampliare se pur di poco la viabilità per ragioni di sicurezza. Minime modifiche devono essere consentite e non vanno ad alterare la struttura del paesaggio.	Si osserva che il riferimento alle dimensioni deve essere mantenuto. Si suggerisce la possibilità di chiarire il contenuto dell'articolo inserendo: <i>Sono consentite minime modifiche delle dimensioni, motivate da ragioni di sicurezza, purché non vadano ad alterare la struttura del paesaggio.</i>	1
2.13 Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta.	2.13 Gli interventi per la realizzazione della nuova viabilità interpodereale dovranno avvenire con le stesse caratteristiche dei percorsi d'interesse storico, conservando i caratteri originari (sterrato, lastricato, acciottolato, ecc.) o con calcestruzzo drenante cromofibrato effetto terra battuta. <i>Commento:</i> Anche in questo caso essere eccessivamente specifici e dare eccessivi dettagli ingessa senza motivazioni oggettive le attività dei viticoltori senza portare alcun valore aggiunto all'elemento paesaggistico.	Si ritiene necessario mantenere le indicazioni sulle caratteristiche delle nuova viabilità, tuttavia si può suggerire di escludere solo il riferimento a cromofibrato.	1
3 - MIGLIORAMENTI E RICOMPOSIZIONI FONDIARIE			
INDIRIZZI			
3.7 Per gli interventi di ripristino culturale di terreni un tempo coltivati e ora in stato di abbandono sarà valutata, in prima analisi, l'opportunità di ricostituire il mosaico culturale, per quanto ora rivisto alla luce delle moderne pratiche agricole e degli obiettivi di qualità della produzione viti-vinicola dell'area DOCG - DOC.	3.7 Per gli interventi di ripristino culturale di terreni un tempo coltivati e ora in stato di abbandono sarà valutata, in prima analisi, l'opportunità la possibilità di ricostituire il mosaico culturale, per quanto ora opportunamente rivisto alla luce delle moderne pratiche agricole e degli obiettivi di qualità della produzione viti-vinicola dell'area DOCG - DOC.	La proposta è condivisibile in quanto chiarisce i contenuti del testo vigente, pur mantenendoli inalterati.	1
PRESCRIZIONI			
3.14 Per le finalità del presente disciplinare tecnico si possono individuare le seguenti categorie di Interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria funzionali all'attività viticola: 1ª categoria: comprende sostanzialmente interventi di manutenzione come indicati al precedente punto 3.3, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, e può prevedere due sotto categorie: 1a – interventi di espianto e reimpianto su singole unità culturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto, sono considerate normali pratiche culturali soggette ad attività libera; 1b – interventi di espianto e reimpianto di più unità culturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi, che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico. 2ª categoria: riguarda interventi di ricomposizione fondiaria e recupero del mosaico culturale originario di terreni in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono e si possono differenziare in rapporto all'estensione della superficie interessata, all'entità delle opere infrastrutturali necessarie, alla coerenza con l'originario assetto agro-produttivo, fino a costituire un'operazione di autentico <i>restauro ambientale e del paesaggio agrario storico</i> .	3.14 Per le finalità del presente disciplinare tecnico si possono individuare le seguenti categorie di Interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria funzionali all'attività viticola: 1ª categoria: comprende sostanzialmente interventi di manutenzione come indicati al precedente punto 3.3, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, e può prevedere due sotto categorie: 1a – interventi di espianto e reimpianto su di singole o di più unità culturali di cui è prevista la conservazione della morfologia e delle modalità/tipologia d'impianto, sono considerate normali pratiche culturali (nota 1) soggette ad attività libera; 1b – interventi di espianto e reimpianto di più unità culturali o comunque che realizzino un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi, che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico. 2ª categoria: riguarda interventi di ricomposizione fondiaria e recupero del mosaico culturale originario di terreni in condizioni di degrado per effetto dell'abbandono e si possono differenziare in rapporto all'estensione della superficie interessata, all'entità delle opere infrastrutturali necessarie, alla coerenza con l'originario assetto agro-produttivo, fino a costituire un'operazione di autentico <i>restauro ambientale e del paesaggio agrario storico</i> . È in generale la categoria più ricorrente e può riguardare sia singole unità culturali, che vaste aree e prevedere il recupero morfologico e idrologico, il ripristino del sistema relazionale, e il recupero dei manufatti funzionali alle attività agricole.	Si ritiene che la proposta di stralciare al punto 1a <i>“e delle modalità/tipologie d'impianto”</i> non sia corretta in quanto indica prescrizioni che garantiscono il mantenimento delle caratteristiche del paesaggio. La proposta di estendere la possibilità di espianto e reimpianto su più unità culturali può essere condivisibile, così come la nota n.1, con leggere modifiche, che chiariscono quali pratiche rientrano nelle normali pratiche culturali. Nel dettaglio nella nota n.1 si suggerisce di modificare la parte relativa alla <i>“Modifica del sesto d'impianto”</i> , in quanto il termine esprime la disposizione geometrica delle piante con relative interdistanze (comprende sia il numero di piante per filare sia la larghezza tra i filari). Si potrebbe specificare come di seguito: <i>“Modifica del numero di piante per filare rispetto al numero di piante presente ante espianto.”</i> Riguardo al punto 1b si osserva che lo stralcio di <i>“diverse modalità/tipologie d'impianto”</i> , non sia condivisibile in quanto viene trattato un nuovo assetto fondiario e produttivo. Per rendere più chiaro il contenuto del testo potrebbero essere stralciati <i>“più”</i> e <i>“o comunque”</i> .	1



<p>È in generale la categoria più ricorrente e può riguardare sia singole unità colturali, che vaste aree e prevedere il recupero morfologico e idrologico, il ripristino del sistema relazionale, e il recupero dei manufatti funzionali alle attività agricole.</p> <p>3ª categoria: riguarda la conversione a coltura viticola, di terreni non utilizzati per colture agricole, o storicamente occupati da bosco e/o da prato. Essa rappresenta un'espansione del vigneto che richiede un adattamento del suolo, con un nuovo assetto idraulico, idrogeologico e costituisce una trasformazione permanente del paesaggio.</p>	<p>3ª categoria: riguarda la conversione a coltura viticola, di terreni non utilizzati per colture agricole, o storicamente occupati da bosco e/o da prato. Essa rappresenta un'espansione del vigneto che richiede un adattamento del suolo, con un nuovo assetto idraulico, idrogeologico e costituisce una trasformazione permanente del paesaggio.</p> <p>Nota 1: Si precisa che rientrano nelle normali pratiche colturali le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione ordinaria dei ciglioni; - Modifica del sesto di impianto (numero maggiore o minore di piante per filare, rispetto al numero di piante presente ante espianto); - Miglioramento, sistemazione e regimazione superficiale delle acque; - Miglioramento della viabilità interna del fondo. <p>Commento: Si sottolinea che la modifica del sesto (un maggiore o minore numero di piante per filare la cui lunghezza resta invariata) non incide in alcun modo sulla sistemazione, conformazione ed aspetto del paesaggio. Una simile limitazione invece va a incidere in modo del tutto arbitrario sulla libertà dell'imprenditore agricolo che deve essere messo nelle condizioni di operare a tutela del territorio e della propria attività economica (leggasi pratica viticola).</p>		
<p>ALLEGATO B – Criteri Operativi</p>			
<p>2. MOVIMENTI TERRA</p>			
<p>2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.</p> <p>In particolare:</p> <p>a. saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;</p> <p>b. sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;</p> <p>c. è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;</p> <p>d. la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;</p> <p>e. le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;</p> <p>f. dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;</p> <p>g. non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio;</p>	<p>2.1. I movimenti terra necessari alla conformazione del suolo per l'impianto di una coltura permanente (vigneto, frutteto, oliveto) saranno descritti e motivati puntualmente nella relazione geologica. Dovranno rispettare la morfologia originale dei terreni, rendendone possibile il riconoscimento a lavori completati e riguardare solo le zone in cui sono strettamente necessari, senza interessare le aree dove la presenza d'irregolarità della superficie non è d'impedimento alla coltivazione.</p> <p>In particolare:</p> <p>a. saranno possibili livellamenti localizzati, realizzati con sterri e riporti entro la profondità massima di 1 m, rispetto alla quota dello stato di fatto, intesa come variazione di quota di ogni singolo punto sia di sterro sia di riporto, per superfici non superiori a 5.000 mq, per singola unità colturale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica, per la messa in sicurezza di cose e persone;</p> <p>b. sono ammesse deroghe motivate su aree circoscritte (sistemazioni di frane, necessità di creare un corretto raccordo con aree adiacenti, piccoli invasi per il recupero dell'acqua piovana, ecc.) fino al 10% della superficie dell'intervento con un massimo di 2000 mq, e per la realizzazione/ricostituzione di terrazzi e di viabilità di servizio, nel caso di sistemazioni tradizionali a gira poggio;</p> <p>c. è ammesso lo scasso in trincea fino alla profondità di 1 m (con le trincee poste lungo le linee di livello) per la messa a dimora di frutteti, oliveti e vigneti;</p> <p>d. la modifica delle pendenze sul versante, sia in riduzione sia in aumento, dovrà essere contenuta nel limite del 5%;</p> <p>e. le forme di versante, quali: costolature, dossi e avvallamenti, dovranno essere conservate, soprattutto se minime, e nei casi in cui il rispetto del limite di cui alla lett. a) dovesse produrre l'eliminazione/appiattimento della forma stessa. Sono possibili le deroghe di cui alla lett. b) limitatamente ai casi di frane e smottamenti;</p> <p>f. dovrà essere in ogni caso mantenuto in superficie lo strato attivo del terreno agrario, (primi 30 - 50 cm) conservato in cantiere durante i lavori e riutilizzato per costituire la morfologia finale dei luoghi;</p> <p>g. non dovranno in ogni caso essere interessate da movimenti terra le singolarità geologiche presenti, quali: corde conglomeratiche, forme carsiche, grotte, doline, archi morenici (Morena di Gai) e altre forme caratterizzanti il territorio;</p> <p>h. nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;</p> <p>i. la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;</p>	<p>La possibilità di deroga per la realizzazione di "piccoli invasi per il recupero dell'acqua piovana" è condivisibile in quanto si tratta di modesti interventi in grado di garantire il necessario accumulo di acqua.</p>	<p>1</p>



<p>h. nelle aree collinari a forte acclività con pendenze superiori al 70% i movimenti terra saranno possibili solo per interventi di difesa idrogeologica e il ripristino di vigneti storici o altre colture tradizionali storicamente documentate;</p> <p>i. la stabilizzazione dei versanti e delle scarpate dovrà essere eseguita preferibilmente con tecniche d'ingegneria naturalistica o comunque con interventi a basso impatto ambientale;</p> <p>j. i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla Core Zone.</p>	<p>j. i movimenti di terra per l'asporto e il riporto di terreno "sterile", sono soggetti a specifica disciplina sulle "terre e rocce da scavo" e possibilmente provenire da aree interne alla Core Zone.</p> <p><i>Commento: La creazione di piccoli invasi deve essere prevista data l'emergenza dovuta ai cambiamenti climatici e alla siccità che sta colpendo le aree delle Colline, in questa direzione vanno tutte le politiche regionali e statali per contrastare la crisi idrica che stiamo vivendo ogni anno con sempre maggiore gravità</i></p>		
<p>3. FORMA E DIMENSIONI DELLE UNITÀ CULTURALI</p>			
<p>3.1 La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.</p>	<p>3.1 La sistemazione idraulico-agraria dovrà considerare l'opportunità di mantenere il più possibile le aree prative esistenti, o l'inserimento armonico e diverso di elementi arborei (filari, gruppi di alberi, siepi, alberi isolati) storicamente presenti nelle aree coltivate (pruni, ciliegi, alberi da frutto e da fiore, olivi, gelsi, salici, specie forestali). Qualora possibile alla testa dei filari o in posizione intermedia, sarà valutata l'opportunità di porre a dimora singoli elementi di specie arboree tipiche, che nel recente passato fungevano da sostegno, quale: gelso, salice, o specie fruttifere della tradizione locale, ciò allo scopo di favorire la ripresa di condizioni ecologiche più complesse.</p> <p><i>Commento: Questo comma è anacronistico soprattutto in una situazione di difficoltà che l'agricoltura sta vivendo s si desidera che le Colline mantengano la struttura attuale e sia garantita la continuità delle attività vitivinicole. Prevedere sostegno con specie non più presenti come il gelso o altre che creano competizione con la vite nell'uso ad esempio dell'acqua col concreto rischio di morte delle barbatelle è privo di logica agronomica e buon senso.</i></p>	<p>Si osserva che l'articolo, ritenuto anacronistico, così formulato nel testo vigente permette di garantire e incrementare, il più possibile, la biodiversità nel sito Unesco. Infatti l'articolo offre la possibilità di realizzare interventi, quali il mantenimento delle aree prative o l'inserimento di elementi arborei in testa o in posizione intermedia sul filare, storicamente presenti nell'area senza tuttavia comportare alcun obbligo ma suggerendo esclusivamente di valutare l'opportunità di realizzazione di tali interventi.</p>	<p>1</p>
<p>3.2 Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni culturali.</p>	<p>3.2 Nei casi d'impianti meccanizzati, la messa a dimora degli elementi di cui al punto precedente potrà essere prevista oltre lo spazio della capezzagna, o comunque in posizione che non impedisca le normali operazioni culturali.</p>	<p>Lo stralcio dell'intero articolo, conseguente allo stralcio del precedente 3.1 non ha ragione di essere, avendo confermato interamente il testo vigente.</p>	<p>1</p>
<p>3.3 In assenza dell'analisi storica prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità culturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella Core Zone e di 1,00 ha nella Buffer Zone.</p>	<p>3.3 In assenza dell'analisi storica prevista al punto "B2.3" Documentazione Tecnica, che dimostri la coerenza del nuovo impianto con tali parametri e fatte salve le forme e superfici dei "vigneti storici", con lo scopo di mantenere la struttura del mosaico agrario che caratterizza il sito, le dimensioni di riferimento delle singole unità culturali saranno quelle prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella Core Zone e di 1,00 ha nella Buffer Zone esistenti.</p> <p><i>Commento: Non si comprende da dove si siano recuperate dette misure. Appare un'indicazione poco sensata. Il riferimento deve essere l'unità culturale esistente se l'obiettivo è davvero quello di conservare (e non modificare radicalmente) l'aspetto delle Colline.</i></p>	<p>Anche in questo caso non si condivide lo stralcio della parte di testo "prossime all'unità di misura del Campo Trevigiano nella Core Zone e di 1,00 ha nella Buffer Zone". Si precisa che lo scostamento rispetto alle dimensioni indicate può avere una tolleranza pari al 20%.</p>	<p>2</p>
<p>3.4 Oltre tali dimensioni il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità culturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità culturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boschive disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo 5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE.</p> <p>Sono fatte salve le forme dei vigneti storici.</p>	<p>3.4 Oltre tal le dimensioni esistenti il progetto avrà cura di prevedere una separazione delle unità culturali, attraverso una fascia inerbita mantenuta regolarmente falciata, di dimensioni coerenti con il verso e la pendenza dei versanti, ma adeguata a rendere possibile l'eventuale messa a dimora degli elementi arborei di cui al punto 3.1. In alternativa alla fascia inerbita per la separazione tra diverse unità culturali a vigneto, potrà essere previsto l'impianto di siepi o formazioni boschive disposte in modo coerente con la morfologia dei luoghi e le forme dell'agricoltura tradizionale. Tali superfici rientrano nella quota da assicurare ai sensi del successivo punto 7.1 e 7.2. Le dimensioni delle fasce o siepi sono riportate a titolo indicativo nel successivo paragrafo 5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE.</p> <p>Sono fatte salve le forme dei vigneti storici.</p>	<p>È da confermare il testo vigente come conseguenza del mantenimento del dato dimensionale nel precedente articolo 3.3.</p>	<p>2</p>



<p>3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 m nella <i>Core Zone</i>; - 150 m nella <i>Buffer Zone</i>. <p>È in ogni caso necessario che le nuove unità culturali siano conformate e adattate alla morfologia e all'esposizione dei versanti e al mosaico culturale in cui ricade l'area d'intervento.</p>	<p>3.5 Fatte salve le tesature dei vigneti storici, la lunghezza massima dei filari dei nuovi vigneti, è opportuno sia prevista con valori prossimi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 80 m nella <i>Core Zone</i>; - 150 m nella <i>Buffer Zone</i>. <p>È in ogni caso necessario che le nuove unità culturali (nota n. 2) siano conformate e adattate alla morfologia, e all'esposizione dei versanti, alla pendenza e al mosaico culturale in cui ricade l'area d'intervento.</p> <p>Nota n. 2: Per "nuove unità culturali" si deve intendere il nuovo vigneto realizzato su una superficie precedentemente non vitata (verificabile da ortofoto presenti a fascicolo Avepa). Pertanto sono esclusi tutti i reimpianti di vigneti pre-esistenti.</p> <p>Integrata con l'osservazione giunta da Confagricoltura il 07.09.2022 prot. reg. 414182</p> <p>Coldiretti suggerisce (mail 07.09.2022): Alle note 2-3 si fa riferimento al termine "nuove unità culturali": si propone di accorpate le due note in un'unica definizione come segue "le nuove unità culturali e i nuovi vigneti sono un nuovo vigneto realizzato su una superficie precedentemente non vitata (verificabile da ortofoto presenti a fascicolo Avepa). Pertanto sono esclusi tutti i reimpianti di vigneti pre-esistenti".</p>	<p>Si ritiene che la pendenza faccia già parte degli elementi costitutivi della morfologia.</p> <p>La nota n. 2, anche nella nuova versione proposta da Confagricoltura (nota n. 185 del 7/9/2022) "Per Nuove Unità Culturali", "Nuovi Vigneti" e "Nuovi Impianti" si deve intendere il nuovo vigneto realizzato su una superficie precedentemente non vitata (verificabile da ortofoto presenti a fascicolo Avepa). Pertanto sono esclusi tutti i reimpianti di vigneti pre-esistenti, esclude tutte le tipologie di reimpianto entrando in contrasto con la norma 3.14 che suddivide i reimpianti in due categorie per le quali si applicano norme diverse. In particolare per la categoria 1 b) che prevede espianto e reimpianto di unità culturali che realizzano un nuovo assetto fondiario e agro-produttivo, con diverse modalità/tipologia d'impianto, movimenti di terra e nuovi drenaggi, sono considerati interventi innovativi dello stato dei luoghi che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.</p> <p>In riferimento alla definizione di "nuove unità culturali" si ritiene debba essere inserita in Glossario dopo opportuna verifica di congruità con tutto il testo del Disciplinare.</p>	<p>2</p>
<p>3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto; - le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione; - la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale. 	<p>3.6 In ogni caso nell'impianto del nuovo vigneto, frutteto o uliveto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'interfilare dovrà essere inerbito entro sei mesi dall'impianto; - le scarpate saranno inerbite al momento della loro sistemazione; <p>la copertura erbacea dovrà essere adatta al sostegno del terreno, con specie perenni a crescita rapida e a forte accestimento, seminate se necessario con sistemi d'imbrigliamento, idrosemina, al fine di garantire il contenimento dell'erosione superficiale.</p>	<p>Si ritiene che l'inserimento della precisazione "se necessario" chiarisca i contenuti del testo vigente.</p>	<p>1</p>
<p>4. PENDENZE E DISPOSIZIONI DELLE UNITÀ CULTURALI</p>			
<p>4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 5% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.</p>	<p>4.1 Nella realizzazione di nuovi vigneti, compreso l'espianto e il reimpianto di vigneti esistenti, nell'ambito collinare, la sistemazione idraulico-agraria dovrà preferire, ove le pendenze superino il 15%, la disposizione a girapoggio, con uno scostamento rispetto all'orizzonte fino al 15% misurato lungo il filare. La disposizione curvilinea, in casi particolari, può essere sostituita da spezzate rettilinee. Si applicheranno tecniche di coltura orientate alla conservazione dei valori paesaggistici tradizionali con lavorazioni del suolo minime e limitate alla stretta fascia d'impianto, conformate alle caratteristiche del suolo.</p>	<p>Si ritiene che le modifiche non risultino accompagnate da una motivazione che ne spieghi la necessità o le problematiche reali causate dall'applicazione della norma attuale.</p> <p>Trattandosi della modifica di parametri dimensionali, in carenza di schemi grafici che ne evidenzino i possibili effetti e di motivazioni che dimostrino eventuali criticità derivanti dal rispetto di detti valori, risulta difficile valutare concretamente l'adeguatezza della modifica proposta rispetto alle esigenze di salvaguardia del paesaggio.</p> <p>In particolare rispetto alla modifica del punto 4.1. con passaggio dello scostamento dei filari dal 5% al 15% l'incidenza del nuovo parametro potrebbe variare la percezione della disposizione dei filari, pertanto sarebbe più opportuno demandare la valutazione di valori superiori al 5% al caso specifico mantenendo il parametro del 5% ed eventualmente precisando nell'articolo che "scostamenti superiori, comunque non eccedenti il 15%, dovranno essere adeguatamente motivati e valutati caso per caso", in modo che lo scostamento del 15% non divenga una prassi ma solo eventualmente l'eccezione.</p> <p>Inoltre, la realizzazione di vigneti collinari della zona delle Prealpi Trevigiane presenta la disposizione dei filari dei vigneti in relazione abbastanza rigida con la pendenza del versante.</p> <p>Per pendenze dei versanti fino al 15% è concessa la disposizione a rittochino: tale disposizione va a realizzare i filari lungo la linea di massima pendenza del versante ed il grosso vantaggio per il territorio è dato dal fatto che non sono necessarie le realizzazioni di banche e quindi i movimenti di terra sono ridotti al minimo, se non inesistenti. Si è visto che per pendenze fino al 15%, se l'inerbimento successivo all'impianto risulta ben eseguito, l'erosione prodotta dalle acque di scorrimento superficiale raramente provoca fenomeni di dissesto.</p>	<p>2</p>



		<p>Per pendenze dei versanti <u>superiori al 15 %</u> la sistemazione classica è quella cosiddetta <u>a girapoggio</u>: i filari vengono realizzati con andamento ortogonale alla linea di massima pendenza, risultando quindi praticamente pianeggianti: per far ciò vi è la necessità di realizzare le cosiddette bancole o terrazzamenti, con lavori di sterro e riporto, per la successiva messa a dimora dei filari. Tale disposizione si rende necessaria al fine di ridurre la capacità erosiva delle acque di scorrimento superficiale, in quanto il versante si presenta sistemato quasi "come una scala", ove sulle pedate sono disposti i filari e le alzate sono costituite dai collegamenti tra bancola e bancola. Ovviamente le scarpate che si vengono a formare dovranno essere opportunamente rinverdate per evitare fenomeni erosivi che, nella peggiore delle ipotesi, possono portare a cedimenti dell'intera bancola. Tale sistemazione di fatto va ad interrompere il percorso dell'acqua lungo il versante, riducendone l'energia cinetica, causa principale di fenomeni erosivi.</p> <p>Nel Disciplinare Tecnico del sito UNESCO "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene" viene previsto uno scostamento massimo del 5% rispetto all'orizzonte, misurato lungo il filare: tale valore, di fatto molto basso, non va a pregiudicare l'andamento a girapoggio ma aiuta nel superamento di piccoli ostacoli presenti lungo il filare.</p> <p>Quanto indicato e richiesto come modifica al punto 4.1 (<i>scostamento rispetto all'orizzonte fino al 15% misurato lungo il filare</i>) può portare alla possibilità di realizzazioni dei filari con andamento cosiddetto <u>di traverso</u>: tale tipologia, importata all'inizio dal Trentino, prevede la disposizione dei filari con andamenti che non risultano né a rittochino né a girapoggio, bensì con andamento praticamente a 45° rispetto alla pendenza del versante: i vantaggi di tale sistemazione proposti dai realizzatori vengono indicati con entrambi quelli delle 2 sistemazioni tipiche: i movimenti di terra in sterro e riporto risultano inferiori al girapoggio, e si configura una riduzione della pendenza lungo i filari rispetto al rittochino. Tale tipologia è stata utilizzata gli anni passati (ante Sito UNESCO) per impianti di vigneti sulle colline pedemontane trevigiane.</p> <p>Si ritiene comunque utile far presente che tale sistemazione non rappresenta quella tipica e storica delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e, pertanto, non risulta una sistemazione consona al mantenimento del mosaico culturale costituito dalle unità culturali tutelate dall'UNESCO.</p>	
<p>4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:</p> <p>a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: rittochino, girapoggio, cavalcapoggio; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;</p> <p>b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a girapoggio/cavalcapoggio, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;</p> <p>c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario. Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma leggera pendenza verso l'esterno per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;</p> <p>d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.</p>	<p>4.2 Può essere tollerata una sistemazione diversa (rittochino o cavalcapoggio) solo per aree limitate, per esigenze di raccordo tra ambiti morfologicamente diversi, o per esigenze legate all'andamento dei confini di proprietà, o altri allineamenti significativi, nel rispetto dei seguenti parametri di riferimento, e riguardo allo stato di fatto dei suoli:</p> <p>a) con pendenze di versante inferiori al 15% sono possibili le seguenti sistemazioni: rittochino, girapoggio, cavalcapoggio; sono comunque esclusi gradoni e ciglioni di larghezza superiore a 4 m;</p> <p>b) con pendenze di versante tra il 15% e il 30%, sono possibili sistemazioni a girapoggio/cavalcapoggio, con terrazzamenti, bancole o ciglioni tutti trattorabili ovvero con larghezza utile fino a 3 m, con un filare per ciascun ripiano;</p> <p>c) con pendenze di versante tra 30% e il 70% sono possibili solo sistemazioni a ciglioni raccordati o terrazze raccordate, con un filare per banchina della larghezza inferiore a 2 m, a seconda della pendenza e della profondità del terreno agrario. Ogni 2-5 terrazzamenti stretti è possibile inserire un terrazzamento più largo per il transito dei mezzi meccanici; il ripiano avrà di norma una leggera pendenza verso l'esterno e in senso longitudinale per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche;</p> <p>d) oltre il 70% di pendenza è possibile solo la presenza del bosco e del pascolo, fatta eccezione per l'eventuale presenza di vigneti storici, testimonianza di una viticoltura eroica in cui raccolta, potatura e manutenzioni, sono svolte esclusivamente a mano su ciglionature fragili su stretti gradoni inerbiti.</p>	<p>Si suggerisce di sostituire "una leggera pendenza verso l'esterno e in senso longitudinale" con "una leggera pendenza verso l'esterno o in senso longitudinale".</p>	<p>2</p>



<p>4.4 Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.</p>	<p>4.4 Le sistemazioni atte ad agevolare e rendere più sicura la viabilità interna al vigneto possono essere tollerate se non cambiano la morfologia del sito e non creano elementi di distorsione visiva.</p> <p>Le unità colturali, le capezzagne di servizio e di interruzione dei filari, mantenute con copertura erbacea, saranno dotate di rete idraulica captante, che permetta il deflusso delle acque meteoriche a valle, mediante adeguate reti scolanti (condotte, canalette, drenaggi) fino ai corpi ricettori pubblici, corsi d'acqua naturali o bacini naturali e/o artificiali.</p> <p>Può essere promossa la realizzazione di nuovi piccoli bacini/invasi di raccolta all'interno del vigneto con lo scopo di raccogliere l'acqua piovana ai fini irrigui di soccorso.</p>	<p>Si osserva che la proposta è orientata all'integrazione del testo vigente riferendosi esclusivamente alla possibilità di rendere più sicura la viabilità interna del vigneto e alla realizzazione di piccoli bacini/invasi di raccolta dell'acqua. Si ritiene possa essere condivisa.</p>	<p>1</p>
<p>5. FASCE DI RISPETTO E DISTANZE</p>			
<p>5.1 Le nuove unità colturali conseguenti alla riorganizzazione saranno dotate di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m tra le singole unità colturali; - 6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscosi, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione; - 10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline; 	<p>5.1 Per le nuove unità colturali (nota n. 3) si fa riferimento ai regolamenti di polizia rurale di cui i comuni si sono dotati. Qualora il comune non sia dotato di un regolamento, vigono per le nuove unità colturali le seguenti regole: i vigneti conseguenti alla riorganizzazione saranno dotati di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità. Tali fasce erbose, che potranno comprendere anche le piste di servizio, saranno costituite da specie floristiche tipiche dei prati stabili, e avranno le seguenti dimensioni minime misurate dal filare o dal picchetto del tirante di testa filare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 5 m tra le singole unità colturali; - 6 m da siepi ripariali, filari e alberate poste sui confini di proprietà; dalle più prossime formazioni forestali, macchie boscosi, e altre formazioni arboree, ancorché non classificabile bosco ai sensi della vigente legislazione; - 10 m dall'unghia superiore della sponda o dal piede dell'argine verso campagna dei corsi d'acqua arginati, (art. 96, lettera f del R.D. 523/1904), quale fascia tampone, da mantenere a prato, o per la formazione di sistemi vegetazionali improduttivi e adeguati al sito o dall'unghia superiore delle Doline; <p>Nota n. 3: Per Nuove Unità Colturali, si intendono i nuovi vigneti così come definiti alla nota 2 cap. 3 par. 3.4 (ossia nuovo vigneto realizzato su una superficie precedentemente non vitata, verificabile da ortofoto presenti a fascicolo Avepa). Pertanto sono esclusi tutti i reimpianti di vigneti pre-esistenti.</p> <p><u>Commento:</u> I paragrafi che seguono prevedono di imporre in modo del tutto arbitrario nuove dimensioni ai vigneti in caso di nuovi impianti ed in caso di estirpi e reimpianti. È chiaro che questa impostazione se mantenuta porterebbe ad una modifica sostanziale dell'aspetto delle colline. Se, come dovrebbe essere, l'obiettivo è quello di "preservare" (o in caso migliorare che non equivale a stravolgere) il paesaggio rurale iscritto nella Lista dei Patrimoni, dare indicazioni così restrittive e non giustificate da un punto di vista agronomico equivale a modificare le Colline oltre che creare difficoltà ai produttori. La proposta di eliminare questi limiti è determinata dall'esigenza di conservare il paesaggio allo stato attuale tanto più che oggi ci troviamo a dover affrontare il grave problema della Flavescenza dorata. Tra pochi mesi i viticoltori delle Colline dovranno estirpare i vigneti e i reimpianti dovranno essere il più possibile favoriti senza imporre modifiche alle dimensioni degli stessi.</p>	<p>Per la nota n.3 vedi le considerazioni alla nota n. 2</p> <p>L'articolo è stato oggetto di varie modifiche da parte delle Associazioni di categoria risultando alquanto confuso. Nella prima parte dell'articolo si suggerisce di modificarlo in questo modo:</p> <p>5.1 Per le nuove unità colturali, qualora non sia già previsto dalla normativa comunale, vigono le seguenti regole: i vigneti saranno dotati di fasce di rispetto inerbite, regolarmente falciate, con funzione d'interruzione tra colture analoghe e di tutela e incremento della biodiversità.</p> <p>Mentre non si condivide lo stralcio proposto.</p>	<p>2</p>



<p>5.2 I filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto dovranno essere posti a una distanza non inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari; - 10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale; - 10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale; <p>Comunque nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili approvati con DGR 1082/2019 all'Allegato B, art. 5, punto 4.</p>	<p>5.2 Inoltre i filari dei vigneti o di altre coltivazioni arboree, di nuovo impianto, dovranno essere posti a una distanza non inferiore a quella già prevista dal codice della strada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m dal ciglio stradale di strade a uso pubblico e/o piste ciclabili, dai confini di proprietà e dagli orti familiari; - 10 m dalla parete più vicina dei fabbricati a destinazione residenziale; - 10 m da zone ad altra destinazione urbanistica, da zone a diverso livello di compatibilità e/o di elevata sensibilità ambientale; <p>Comunque nel rispetto dei requisiti minimi non derogabili approvati con DGR 1082/2019 all'Allegato B, art. 5, punto 4.</p>	<p>Si ritiene che la proposta di stralciare dal testo tutte le distanze e il rispetto dei requisiti contenuti nella DGR 1082/2019, inserendo il solo riferimento alle prescrizioni del Codice della Strada, non possa essere condivisa.</p> <p>L'obiettivo con cui è stato redatto il Disciplinare Tecnico è quello di uniformare gli strumenti di pianificazione urbanistica ed i regolamenti edilizi vigenti dei Comuni, sulla base dei valori riconosciuti dall'UNESCO e degli obiettivi di valorizzazione, salvaguardia e di tutela che ne derivano, armonizzandone i contenuti con le previsioni della L.R. 11/2004 ed i relativi atti di indirizzo, pertanto le indicazioni fornite con questo articolo servono all'omogeneizzazione delle norme per tutto il sito UNESCO.</p> <p>Si ritiene che per la tutela della salute pubblica, al fine di ridurre l'esposizione della popolazione ai prodotti fitosanitari, sia essenziale che il Disciplinare non entri in contrasto con le indicazioni previste con DGR 1082/2019 oppure, ove presenti, quelle più restrittive stabilite dai Regolamenti comunali/intercomunali di polizia rurale, relativamente alle distanze tra i vigneti e le aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili. Gli indirizzi regionali approvati con DGR 1082/2019 raccomandano l'imposizione di una fascia di rispetto non coltivata pari ad almeno 5 metri dal confine nei casi di nuovi impianti e reimpianti di colture arboree adiacenti alle aree frequentate da gruppi vulnerabili e alle abitazioni (e relative pertinenze) della popolazione interessata. Tale fascia di rispetto non coltivata dev'essere obbligatoriamente prevista per i nuovi impianti e reimpianti di coltivazioni frutticole e viticole confinanti con i Siti altamente Sensibili.</p> <p>Si propone inoltre, attraverso una FAQ, di approfondire l'ultima disposizione relativa alla DGR n. 1082/2019, con il seguente chiarimento:</p> <p><i>Il riferimento alla DGR n. 1082/2019 interessa tutti i vigneti (e i frutteti) di nuova realizzazione, quindi sono compresi i reimpianti (impianto nella stessa particella a seguito di estirpazione) e gli impianti di nuove unità culturali arboree su superfici non precedentemente vitate.</i></p> <p><i>L'articolo prevede che, così come già introdotto dalla nota 16 al punto 3.14 delle Norme alle Prescrizioni del capitolo 3 "Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie", prima della messa a dimora dell'impianto il conduttore sia tenuto a trasmettere al Comune e all'ULSS competente per territorio la dichiarazione approvata dalla DGR n. 1082/2019 all'Allegato B art. 5, punto 4, in cui attesta il rispetto delle prescrizioni minime per i trattamenti fitosanitari nelle aree agricole adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione in conformità a quanto prescritto dagli Indirizzi Regionali approvati dalla DGR sopra richiamata (come previsto al punto 3.12 degli Indirizzi alle Prescrizioni del capitolo 3 "Miglioramenti e ricomposizioni fondiarie"). Le prescrizioni minime approvate obbliga altresì alla creazione di una fascia di rispetto non coltivata di 5 m dal confine con i siti altamente sensibili."</i></p>	<p>2</p>
<p>6. SOSTEGNI VIVI E TUTORI</p>			
<p>6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali, castagno e robinia e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.</p> <p>Gli interventi di recupero culturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;</p>	<p>6.1 I tutori dovranno essere preferibilmente in legno utilizzando le specie tipiche locali (castagno e robinia) e con lunghezze variabili e non dovranno rilasciare nell'ambiente sostanze inquinanti.</p> <p>Gli interventi di recupero culturale di aree in stato di abbandono, potranno prevedere l'impiego di "sostegni vivi", o affiancando alla paleria di testa, soggetti arboreo-arbustivi specie fruttifere o forestali tipiche locali;</p> <p><u>Commento:</u> Non ha senso specificare, l'importante è che sia legno.</p>	<p>Pur ritenendo che l'articolo così come formulato nel testo vigente non vincoli l'utilizzo di legno di altre specie, si osserva che la modifica può essere condivisa.</p>	<p>1</p>



7. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MOSAICO CULTURALE			
7.1 Prati			
<p>7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della Core Zone, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;</p>	<p>7.1.3 All'espansione delle colture specializzate all'interno della Core Zone, a titolo perequativo come stabilito all'art. 3.16 delle Norme, dovranno essere ricavati e conservati spazi erbosi corrispondenti al 10 5% dell'area prativa esistente trasformata in vigneto. Tali superfici, cui possono essere associate specie arboree fruttifere tipiche, saranno mantenute regolarmente falciate;</p>	<p>Si osserva che le modifiche non risultano accompagnate da una motivazione che ne spieghi la necessità o le problematiche reali causate dall'applicazione della norma attuale.</p> <p>Trattandosi della modifica di parametri dimensionali, in carenza di schemi grafici che ne evidenzino i possibili effetti e di motivazioni che dimostrino eventuali criticità derivanti dal rispetto di detti valori, risulta difficile valutare concretamente l'adeguatezza della modifica proposta rispetto alle esigenze di salvaguardia del paesaggio.</p> <p>Rispetto alla modifica dei parametri dimensionali dei punti 7.1.3,7.2.6, il passaggio dal 10% al 5% dimezza un valore già abbastanza contenuto che rischia di vanificare l'efficacia della norma e di non permettere l'adeguata separazione delle unità culturali. L'argomento meriterebbe un maggiore approfondimento valutando la possibilità di derogare al valore minimo del 10 % solo in casi adeguatamente motivati da esigenze che riguardino la morfologia dei luoghi, la sicurezza idraulica o di gestione dell'impianto stesso.</p> <p>Si ritiene opportuno sottolineare che il 20 maggio 2020 la Commissione Europea ha adottato la Strategia Europea per la Biodiversità al 2030 (SEB 2030) che tra i suoi obiettivi prevede di raggiungere il 30% di territorio (terrestre e marino) coperto da aree protette e il 10% di territorio (terrestre e marino) coperto da aree rigorosamente protette. Tali obiettivi sono previsti anche dalla Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030 (SNB 2030), in corso di definizione.</p> <p>Nel mese di maggio del corrente anno il Ministero della Transizione ecologica ha inviato a tutte le Regioni una comunicazione in cui sintetizza i target nel documento europeo sopra citato e nel contempo presenta alcune considerazioni tecniche di merito relativamente alla tipologia di aree protette da includere nel conteggio. Infine, nella medesima nota, elenca quali sono gli impegni che andranno definiti entro il 2022 e che si ritenga debbano essere assunti a livello nazionale e regionale al fine di conseguire gli obiettivi fissati dalla Commissione.</p> <p>Il documento europeo specifica che, per poter essere conteggiate nel 30%, le aree protette devono rispondere ad alcuni specifici requisiti che riconducono ad un obiettivo non solo quantitativo ma anche qualitativo: per poter essere conteggiate tutte le aree dovranno essere effettivamente ed efficacemente gestite.</p> <p>Potranno rientrare nel 30% oltre alle aree della Rete Natura 2000 ed i Parchi anche quelle aree definite come "un'area geograficamente definita diversa da un'area protetta, la quale è governata e gestita in modo da conseguire risultati positivi e duraturi a lungo termine per la conservazione <i>in situ</i> della biodiversità, con funzioni e servizi ecosistemici associati e, ove applicabile, valori culturali, spirituali, socioeconomici e altri valori locali rilevanti".</p> <p>Per quest'ultima categoria di aree non esiste ancora una condivisione su quali tipologie specifiche possano opportunamente rientrarvi ma il Ministero fornisce alcuni spunti includendo anche le zone (buffer e core) delle aree MAB UNESCO e del Patrimonio naturale.</p> <p>In quest'ottica si chiede di valutare se la modifica dei parametri dimensionali dei punti 7.1.3,7.2.6, con il passaggio dal 10% al 5% destinato alla diversificazione culturale ed alla creazione/mantenimento di aree prative e seminaturali possa essere mantenuta nell'attuale formulazione e possa essere eventualmente declinata solo in caso di specifiche esigenze legate alla lavorazione del vigneto in sicurezza o alle particolari caratteristiche geomorfologiche ed idrauliche dell'area interessata.</p>	<p>2</p>



7.2 Boschi			
7.2.6 All'interno della <i>Core Zone</i> , e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 10% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico culturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità culturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;	7.2.6 All'interno della <i>Core Zone</i> , e in aggiunta alle misure compensative previste per legge, in caso di trasformazione del bosco, all'espansione delle colture specializzate dovranno corrispondere spazi destinati alla realizzazione fasce erbose, siepi e/o filari di specie tipiche locali per una percentuale del 4 5% dell'area interessata dalla riduzione di superficie forestale. Tali elementi integrativi del mosaico culturale potranno esser utilizzati per la separazione delle unità culturali, o integrazione di analoghe formazioni esistenti;	Vedi pareri precedente punto 7.1.3	2
B2 – TITOLO ABILITATIVO E DOCUMENTAZIONE TECNICA			
<p>1. Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo o comunicazione:</p> <p>a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti; - Regimazione delle acque, bonifiche e impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni culturali; - Nuova viabilità di accesso e servizio; - Cambio culturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto ...). <p>b) Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino culturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque; - Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34; - Ripristino di colture su terreni in stato di abbandono, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34. <p>c) Manutenzione Straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti; - Ripresa di gradoni, ciglioni erbose, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti; - Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere; - Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari. 	<p>1. Elenco indicativo degli interventi di Miglioramento e Ricomposizione Fondiaria soggetti a titolo abilitativo o comunicazione:</p> <p>a) Interventi di Trasformazione Strutturale e permanente del suolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dissodamenti e movimenti terra per rettifiche, livellamenti; - Regimazione delle acque, bonifiche e impianti irrigui con un nuovo assetto poderale, finalizzato alla meccanizzazione delle operazioni culturali; - Nuova viabilità di accesso e servizio; - Cambio culturale da terreno saldo a periodica lavorazione (con e senza opere): da Bosco, Pascolo e Prato stabile a coltivazione turnaria (seminativi) e a coltivazione permanente (oliveto, frutteto, vigneto ...). <p>b) Interventi di Recupero della conformazione originaria e di ripristino culturale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ripresa delle frane e smottamenti con adeguati movimenti terra, tuttavia contenuti all'interno del fondo, anche con realizzazione di drenaggi profondi e superficiali, miglioramento del sistema di sgrondo, raccolta e convogliamento delle acque; - Contenimento/Eliminazione delle formazioni forestali spontanee invasive dei coltivi Art. 5 comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34; - Ripristino di colture su terreni in stato di abbandono, invasi da formazioni arboree e arbustive non classificabili "bosco" ai sensi del D.Lgs 3 aprile 2018 n. 34. <p>c) Manutenzione Straordinaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricostituzione e miglioramento dei drenaggi profondi esistenti; - Ripresa di gradoni, ciglioni erbose, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti; - Ceduazione di filari, siepi e formazioni forestali in genere; - Realizzazione di terre armate o rinforzate senza alterazione dei profili originari. 	Si osserva che gli interventi: " <i>Ripresa di gradoni, ciglioni erbose, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti</i> " non rientrano tra quelli soggetti a titolo abilitativo, ma bensì tra quelli soggetti ad attività libera, per cui la modifica è condivisibile.	1
<p>2. Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sestri d'impianto, e della morfologia esistente; - La messa a dimora di specie arboree e arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi; - Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato; - Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati; - Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi; - Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti; 	<p>3. Elenco indicativo degli interventi di Gestione e Miglioramento Fondiario soggetti ad attività libera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espianto e reimpianto di coltivazioni permanenti (vigneti, frutteti, oliveti) con il mantenimento dei sestri d'impianto, e della morfologia esistente; - La messa a dimora di specie arboree e arbustive (fruttifere e forestali) a mitigazione e completamento degli impianti produttivi; - Aratura e fresatura con una profondità massima di 50 cm, funzionali alla semina di colture turnari e catastalmente classificate a seminativo o seminativo arborato; - Sarchiatura di colture prative o relitti prativi - Sfalcio dei prati; - Modeste riprofilature superficiali per il mantenimento delle linee di deflusso conseguenti a erosioni o depositi; - Manutenzione ordinaria di preesistenti reti di regimazione delle acque o reti drenanti - Riattivazione di scoline, fossati ecc. ostruiti; - Ripresa di gradoni, ciglioni erbose, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti; 	Si condivide l'inserimento della " <i>Ripresa di gradoni, ciglioni erbose, per il mantenimento strutturale dei terrazzamenti</i> ", tra gli interventi soggetti ad attività libera, conseguentemente allo stralcio della stessa voce nel precedente articolo.	1



<ul style="list-style-type: none"> - Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza; - Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate; - Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale; - Sostituzione di singole viti o altre piante arboree; - Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti; - Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole 	<ul style="list-style-type: none"> - Semine/idrosemine, con o senza geo-tessuti, bio-stuoie, per interventi puntuali di difesa di gradoni e terrapieni, per il mantenimento delle forme originali in condizioni di sicurezza; - Ripresa dei muri a secco e ripristino di pavimentazioni stradali lastricate; - Eliminazione della vegetazione infestante (rovo, convolvolo, vitalba) e spietramento superficiale; - Sostituzione di singole viti o altre piante arboree; - Sostituzione di singoli tutori all'interno dei vigneti o altri arboreti; <p>Pareggiamento dei terrazzamenti nelle aree collinari e/o pareggiamento e sistemazione superficiale dello spazio interfilare dovuto alla costipazione del terreno durante il passaggio delle macchine agricole</p>		
<p>3. Documentazione Tecnica Elaborati cartografici di progetto: a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici ...) e relative fasce di rispetto; b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto; c) le sistemazioni idraulico-agrarie delle aree interessate dall'impianto della coltura permanente, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari; d) la viabilità di servizio e le piste di manovra; e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti idraulici, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore; f) le aree interessate dai movimenti terra; g) le aree da riservare nella misura del 10% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6; h) sezioni in numero congruo ed esteso anche al di fuori dell'ambito d'intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.</p>	<p>3. Documentazione Tecnica Elaborati cartografici di progetto: a) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con la rappresentazione fisica dello stato di fatto e dell'ipotesi di progetto, delle eventuali superfici forestali in riduzione e di quelle interessate dalle misure compensative, con rappresentate le singolarità geologiche da tutelare (doline, grotte, massi erratici ...) e relative fasce di rispetto; b) planimetria in scala appropriata su piano quotato e con indicazione delle sezioni verticali eseguite, con indicati i parametri tecnici del progetto; c) le sistemazioni idraulico-agrarie delle aree interessate dall'impianto della coltura permanente, con indicate le pendenze effettive di versante e le pendenze sui filari; d) la viabilità di servizio e le piste di manovra; e) i drenaggi profondi e superficiali e i recapiti idraulici, con i particolari degli scarichi, comprensivi della sistemazione del punto di alimentazione del corpo recettore; f) le aree interessate dai movimenti terra; g) le aree da riservare nella misura del 10% 5% all'integrazione del "prato" e del "bosco", come previsto al punto 7.1.3 e 7.2.6; h) sezioni in numero congruo ed esteso anche al di fuori dell'ambito d'intervento con riportati i profili dello stato di fatto e di progetto, gli sterri e i riporti.</p>	<p>Vedi pareri precedenti punti 7.1.3 e 7.2.6</p>	<p>2</p>

